

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Caterina Passarelli Giudice rel.
- dott. Elena Rorri Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 lf presentato da

██████████ provinciale di Treviso

Contro

Fallimento ██████████ C.& C. sas e del socio


accomandatario ██████████

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti all'udienza del 7/6/13,

premesse che

L'opponente lamenta l'esclusione del credito in via privilegiata ex art.2751 bis cc n.1 vantato nei confronti della fallita di €.6.390,53, credito derivante dalla cessione di quote retributive di ex dipendenti a ██████████ a titolo di contributo associativo e mai versate, ed escluse nella sua collocazione privilegiata dal GD in quanto "...la cessione del credito non è opponibile alla massa..". In realtà, l'opponente afferma di aver diritto al privilegio in quanto dalle buste paga prodotte risulta la corrispondente trattenuta a favore dell'associazione sindacale, trattenuta mai effettivamente versata.



Fallimenti e Società.it

Precisa, inoltre, che la data certa della cessione deriva dalla lettera A.R. con cui erano stati comunicati i nominativi dei dipendenti ai quali effettuare la ritenuta.

Il Fallimento, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso in quanto la pretesa cessione in realtà è una delegazione di pagamento da ammettere in via chirografaria e, in ogni caso, in quanto il documento comprovante la pretesa cessione è privo di data certa.

L'opposizione merita accoglimento.

Sulla esatta qualificazione del rapporto sottostante, non è contestato che lo stesso curatore, con il progetto di stato passivo e nel negare la sua opponibilità alla massa dei creditori, aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito della cessione del credito. In ogni caso, va condiviso un tale inquadramento posto che, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, il credito dell'associazione sindacale per i contributi sindacali configura una cessione di credito (cfr. Cass. 9325/13 che richiama Cass. SU 28269/05 là dove afferma che *il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso*). In altre parole, l'abrogazione del diritto di cui al comma 2 dell'art. 26, nella pratica, non ha prodotto effetti rilevanti dal momento che la maggior parte dei contratti collettivi nazionali ha continuato a disciplinare la materia dei contributi sindacali secondo il meccanismo della ritenuta diretta operata dal datore di lavoro non più in virtù di un obbligo di legge bensì in

virtù dell'autonomia negoziale espressa dalle parti stipulanti il contratto collettivo (per contro, l'esito del referendum può incidere nella posizione dei sindacati non firmatari, la cui pretesa non è più assistita dalla fonte legale, posizione che, nel caso di specie, non assume rilievo atteso che il sindacato di cui si discute è firmatario del CCNI, applicato).

Pertanto, il lavoratore, anziché corrispondere direttamente la quota sindacale, adempie alla sua obbligazione di pagamento verso l'associazione non percependo una parte della retribuzione che, su incarico del lavoratore stesso, viene versata dal datore di lavoro al sindacato, con i privilegi da cui è assistita, ex art. 1263 c.c., comma 1. E che si tratti di una parte della retribuzione è confermato dalla previsione costituzionale circa l'attività delle organizzazioni sindacali, una previsione che assicura piena meritevolezza degli interessi tutelati con il riconoscimento dello stretto collegamento della quota sindacale con la retribuzione.

Sulla pretesa in opponibilità della cessione alla massa dei creditori, va rilevato che la adesione dei lavoratori era stata comunicata con lettere raccomandate AR, ricevute prima della dichiarazione di fallimento con conseguente salvezza di quanto previsto dall'art. 45 lf (v. oc. 4 opp.te).

Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, va riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n.1 cc sulle somme ammesse.

Tenuto conto del dibattito giurisprudenziale sulla materia, le spese vanno compensate.

p.q.m.

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette il credito, nell'ammontare stabilito dal Giudice Delegato, in privilegio ex art. 2751 bis n.1 cc.

Ordina la corrispondente variazione dello stato passivo.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Treviso, 6/11-8-2014

Il Presidente

Il Giudice Relatore

Caterina Passarelli

IL CANCELLIERE
Pierina DALDÀ

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

6/8-14

IL CANCELLIERE
Pierina DALDÀ

Fallimenti e Società.it

